

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 22 luglio 2019)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: SANDRO BISONNI

sulla proposta di legge n. 274

a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, Rapa, Giorgini

presentata in data 15 marzo 2019

NORME PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
DERIVANTI DAI PRODOTTI MONOUSO REALIZZATI IN PLASTICA

Nuova titolazione:

NORME PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
DERIVANTI DAI PRODOTTI REALIZZATI IN PLASTICA

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Al fine di perseguire le finalità dettate dalla politica regionale in materia dei rifiuti, questa legge si propone di ridurre i rifiuti derivanti dai prodotti monouso realizzati in plastica, in linea con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e dalla normativa italiana ed europea.

Art. 2
(Materiali consentiti)

1. I materiali consentiti per il monouso sono tutti i materiali riciclabili o biodegradabili oppure che abbiano entrambe le proprietà e che siano regolarmente certificati.

Art. 3
(Materiali vietati)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 i materiali vietati sono tutti quelli in plastica monouso senza le caratteristiche dei materiali di cui all'articolo 2.

Art. 4
(Soggetti pubblici interessati)

1. Sono interessati all'applicazione di questa legge la Regione, le Province, le Unioni montane, le Unioni dei Comuni, i Comuni, gli altri enti, istituti ed aziende sottoposti a vigilanza delle amministrazioni sopra elencate.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, al fine di dare attuazione ai principi della Economia Circolare, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), disciplina le modalità di utilizzo dei prodotti di plastica al fine di ridurre la produzione dei medesimi, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere una educazione ambientale e sociale.

Art. 2
(Materiali consentiti)

Soppresso

Art. 3
(Modalità di utilizzo dei prodotti di plastica)

1. E' vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica monouso individuati nell'Allegato A a questa legge e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, ad eccezione di quelli utilizzati per finalità medico-sanitarie.

2. I prodotti di plastica monouso, così come definiti dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904, individuati nell'Allegato B a questa legge sono oggetto di misure necessarie a conseguire una riduzione in ambito regionale del loro consumo.

Art. 4
(Soggetti pubblici interessati)

Soppresso

2. Ai fini dell'applicazione di questa legge, i soggetti pubblici di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze e tramite gli organi di polizia di loro riferimento, eseguono i controlli e amministrano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7.

Art. 5
(Divieti)

1. Nelle spiagge del litorale marchigiano è vietato l'utilizzo dei materiali di cui all'articolo 3.

2. Nelle spiagge del litorale marchigiano è istituito il divieto di fumo.

3. È fatto divieto agli stabilimenti balneari e agli esercenti operanti nel litorale marchigiano, di distribuire ai propri clienti qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

4. È vietato presso feste, manifestazioni pubbliche, sagre e mense pubbliche, comprese quelle scolastiche, l'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

5. È vietato ai soggetti pubblici di cui all'articolo 4 l'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Ambito di applicazione della legge)

1. È fatto divieto di utilizzare i prodotti di cui comma 1 dell'articolo 3:

- a) alla Regione;
- b) alle Province ed ai Comuni, in forma singola o associata secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente in materia;
- c) ai soggetti partecipati dagli enti di cui alle lettere a) e b) in modo maggioritario e agli enti, aziende ed agenzie sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni medesime;
- d) alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
- e) alle università, agli istituti pubblici di educazione ed istruzione e agli enti di formazione accreditati;
- f) a chiunque svolga una attività economica in area demaniale marittima;
- g) a chiunque organizza manifestazioni ed eventi avvalendosi di contributi regionali o del patrocinio della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Nelle spiagge del litorale marchigiano è vietato l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 adottano altresì misure necessarie a conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al comma 2 dell'articolo 3.

4. Resta ferma la facoltà dei Comuni di svolgere azioni di sostegno e promozione a favore di manifestazioni ed eventi che non utilizzano i prodotti previsti dall'articolo 3.

Art. 5 bis
(Modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco contenenti plastica)

1. È vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.

Art. 6
(Attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i soggetti elencati all'articolo 4 dispongono, ciascuno per le proprie competenze, i divieti di cui all'articolo 5.

Art. 5 ter
(Deroghe)

1. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è consentito nei seguenti casi:

- a) emergenze igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti;
- b) diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco;
- c) interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.

Art. 6
(Disposizioni attuative)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 individuano, ciascuno per le proprie competenze, le modalità attuative delle disposizioni contenute in questa legge.

2. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 comunicano le informazioni di cui al comma 1 alla Giunta regionale.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le disposizioni contenute in questa legge trovano immediata applicazione.

Art. 6 bis
(Azioni regionali di prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica e di riduzione del loro utilizzo)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e alla prevenzione quale criterio di priorità nella gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del medesimo decreto legislativo, la Giunta regionale promuove, anche mediante erogazione di contributi regionali, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con particolare riferimento a quelli realizzati dalle università e dagli istituti di ricerca, pubblici e privati, finalizzati a sostituire i prodotti di plastica di cui all'articolo 3, in particolare utilizzando materiali diversi dalla plastica, biodegradabili o compostabili.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene l'adozione da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 di iniziative ed attività dirette a conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. In conformità ai principi di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove altresì la riduzione dell'utilizzo dei prodotti di plastica diversi da quelli di cui all'articolo 3 e ne favorisce il riutilizzo o il riciclo mediante l'incentivazione di sistemi di cauzione-rimborso.

Art. 6 ter

(Campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati sui potenziali benefici derivanti dall'applicazione di questa legge nonché a diffondere la cultura della riduzione delle plastiche monouso e delle plastiche oxo-degradabili.

Art. 6 quater

(Programma regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta un programma annuale finalizzato a sostenere gli interventi posti in essere per attuare le disposizioni di cui all'articolo 5 nonché le attività e le iniziative previste dagli articoli 6 bis e 6 ter.

2. Il programma di cui al comma 1 contiene, in particolare:

- a) le azioni da finanziare con le risorse di cui all'articolo 13;
- b) l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera a);
- c) gli indicatori di risultato diretti a verificare gli effetti delle azioni realizzate in relazione alle finalità della legge ed agli obiettivi sottesi ai singoli interventi finanziati.

3. Il programma di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

Art. 7

(Regime sanzionatorio)

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 7

(Regime sanzionatorio)

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi ~~1 e 2~~ **al comma 1 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ~~100,00~~ **300,00** a euro ~~500,00~~ **1.500,00**.**

2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

Art. 8
(Vincoli finanziari)

1. I soggetti elencati all'articolo 4, ciascuno per le proprie competenze, utilizzano le risorse economiche esclusivamente per la realizzazione di campagne informative e pubblicitarie finalizzate a promuovere la cultura per la riduzione delle plastiche monouso negli altri ambiti non contemplati da questa legge o a copertura degli oneri sostenuti dagli enti locali al fine della sostituzione di prodotti monouso realizzati con materiali di cui all'articolo 3 con quelli realizzati con materiali di cui all'articolo 2.

Art. 9
(Campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare i cittadini e i soggetti interessati sui nuovi vincoli normativi derivanti dall'applicazione di questa legge.

Art. 10
(Deroghe)

1. L'utilizzo di qualsiasi prodotto realizzato con i materiali di cui all'articolo 3 è consentito nei seguenti casi:

- a) emergenze igienico-sanitarie certificate dall'ASL;
- b) diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco;
- c) interruzioni del servizio di acquedotto o calamità naturali.

2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai ~~commi 3 e 4~~ **al comma 2** dell'articolo 5 e **all'articolo 5 bis** è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ~~2.000,00~~ **60,00** a euro ~~10.000,00~~ **300,00**.

2 bis. Le funzioni attinenti all'irrogazione, accertamento e vigilanza delle sanzioni amministrative sono disciplinate dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2 ter. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati per una quota pari al 30 per cento alla copertura degli oneri sostenuti dai Comuni per attuare le disposizioni contenute in questa legge.

Art. 8
(Vincoli finanziari)

Soppresso

Art. 9
(Campagne di comunicazione)

Soppresso

Art. 10
(Deroghe)

Soppresso

Art. 11*(Disposizione transitoria)*

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte, i materiali di cui all'articolo 3 esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni di questa legge, possono essere utilizzati entro il 31 marzo 2020.

Art. 12*(Clausola valutativa)*

1. A partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Art. 11*(Disposizione transitoria)*

Soppresso

Art. 12*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal primo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sull'impatto nel territorio regionale della normativa nazionale ed europea in materia, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la percentuale del rifiuto compostabile sul totale del rifiuto prodotto;
- b) la quantità della frazione di sopravaglio rispetto al totale del rifiuto indifferenziato avviato al trattamento meccanico biologico (T.M.B.);
- c) il numero degli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- d) gli interventi e le azioni realizzati specificandone i tempi di attuazione e i risultati conseguiti rispetto agli indicatori di risultato previsti nel programma regionale di cui all'articolo 6 quater;
- e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

Art. 12 bis*(Adeguamento della normativa regionale)*

1. La Regione adegua le disposizioni normative introdotte da questa legge alla disciplina statale di recepimento dei contenuti della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, per le parti con essa non compatibili.

2. La disciplina statale di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 9, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2019 e quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con allocazione di risorse di cui al capitolo 2090320014 "Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti - contributi di investimento ai comuni".

2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.

contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate per l'anno 2020 sino ad un massimo di euro 10.000,00 per le spese di parte corrente e sino ad un massimo di euro 100.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", del bilancio di previsione 2019/2021, correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

2. A decorrere dall'anno 2021, le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 13 bis
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I quantitativi dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 3 disponibili alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere utilizzati sino al 31 marzo 2020, al fine di consentire lo smaltimento delle relative scorte.

2. In sede di prima applicazione, il programma di cui all'articolo 6 quater è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. I contributi previsti nel programma di cui all'articolo 6 quater sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Prodotti di plastica monouso vietati:

- 1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori di bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Prodotti di plastica monouso oggetto di misure di riduzione del consumo:

- 1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.